

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CGF
(2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. MARTALO' SERGIO COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

2. RICORSO SIG. TAURINO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

3. RICORSO SIG. BUCCARELLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

4. RICORSO CALC. BUCCARELLA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1), 2), 3) e 4), come sopra rispettivamente proposti dai Sigg. Martalò Sergio Cosimo, Taurino Salvatore, Buccarella Giuseppe e Buccarella Michele:

- a) accoglie quello proposto dal Sig. Martalò Sergio Cosimo e per l'effetto annulla la delibera impugnata;
- b) accoglie in parte quello proposto dal Sig. Taurino Salvatore riducendo la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.12.2010

- c) accoglie in parte quello proposto dal Sig. Buccarella Giuseppe riducendo la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.12.2010
- d) respinge il ricorso proposto dal Calc. Buccarella Michele.

Dispone restituirsi le tasse relative ai reclami nn. 1), 2) e 3) e incamerarsi quella relativa al reclamo n. 4).

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 26 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete